

Rapporto di maggioranza

| numero | data | Dipartimento |
|----------------|----------------|--------------------|
| 5247 R1 | 21 maggio 2002 | FINANZE E ECONOMIA |
| Concerne | | |

**della Commissione della gestione e delle finanze
sull'iniziativa parlamentare 10 dicembre 2001 presentata nella forma
elaborata da Fulvio Pezzati e confirmatari per uno sgravio degli oneri
sociali a carico dei Comuni (conto 210462005)**

(v. messaggio 30 aprile 2002)

La Commissione ha esaminato attentamente l'atto parlamentare di Fulvio Pezzati e confirmatari che chiedono di modificare l'art. 11 cpv. 2 della Legge di applicazione della legge federale del 19.3.1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC) del 16.12.1997 (RL 6.4.5.3). Gli iniziativaisti postulano la riduzione della quota massima di partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi menzionate nel succitato art. 11, cpv. 2 dal 10 per cento al 6 per cento. La riduzione comporterebbe uno sgravio complessivo per l'insieme dei Comuni di ca. 30 mio. per gli oneri di finanziamento dell'AVS/AI e dell'assicurazione malattia, con ribaltamento sul Cantone del relativo costo.

Il primo firmatario dell'iniziativa ha avuto modo di esprimersi.

Dalle discussioni è emerso chiaramente che la Commissione è divisa già solo sul principio sotteso all'iniziativa e sulla sua sostenibilità finanziaria. Una parte della Commissione condivide infatti le considerazioni contenute nel rapporto del CdS del 30.4.2002 che invita il GC a respingere l'iniziativa in questione, con particolare riferimento ai flussi finanziari tra Cantone e Comuni, alle relazioni con il 4. pacchetto di sgravi fiscali, agli impegni cantonali sul fronte della politica comunale, alle misure compensatorie e al finanziamento dell'iniziativa.

La Commissione ha preso atto della volontà manifestata dai Gruppi del PLR, del PPD e della Lega dei Ticinesi di trovare un accordo globale che consenta di finalmente approvare il Messaggio n. 5138 del CdS del 6.7.2001 (4. pacchetto di sgravi fiscali e passaggio alla tassazione annuale postnumerando) con le modifiche apportate dalla Commissione tributaria, che riducono di ca. 7 mio. l'incidenza finanziaria della manovra sul gettito cantonale annuo (per il 2003).

L'accordo raggiunto tra i Gruppi contempla l'impegno a non modificare l'impatto finanziario del 4. pacchetto - così come modificato dalla Commissione - evitando di sostenere in GC eventuali emendamenti tendenti ad accrescerne i costi in termini di minor gettito cantonale e comunale.

L'accordo prevede, a fronte di questo impegno, di "compensare" la minore incidenza finanziaria del IV. pacchetto (modificato) con una riduzione della partecipazione massima dei Comuni alle spese sociali dal 10 per cento al 9, il che equivale a dislocare dai Comuni

al Cantone un onere finanziario di ca. 7,5 mio., accogliendo solo parzialmente la richiesta dell'iniziativa in parola.

La Commissione ritiene opportuno aderire a tale accordo (o dichiarazione d'intenti) dei gruppi citati, proprio allo scopo di agevolare lo sblocco politico di una situazione che ormai si protrae da troppo tempo e allo scopo di dimostrare la sensibilità del GC per le difficoltà con cui sono confrontati certi Comuni, nonostante i benefici delle misure compensatorie già adottate, risp. che verranno adottate prossimamente (trasferimento al Cantone degli oneri per EOC, SACD, case anziani, assistenza sociale, stipendi docenti comunali, perequazione finanziaria, aggregazioni comunali, per un totale di ca. 70 mio.).

La riduzione dal 10 al 9 per cento favorisce maggiormente i Comuni con minori risorse finanziarie.

La maggioranza della Commissione, con l'aiuto di alti funzionari del DI, del DSS e del DFE, ha valutato anche l'ipotesi di graduare gli effetti dell'iniziativa a seconda della forza finanziaria dei Comuni. Sulla scorta delle indicazioni raccolte è tuttavia giunta alla conclusione che una soluzione di questo tipo complicherebbe ulteriormente il quadro dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni, anziché semplificarlo, producendo l'effetto contrario a quello voluto dall'iniziativa. La sede adeguata per tener conto della forza finanziaria dei Comuni è la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale; vi si potranno apportare dei correttivi nei prossimi anni, sulla base delle prime esperienze fatte con l'applicazione della nuova legge, il cui progetto è attualmente all'esame della Commissione della legislazione.

* * * * *

Per queste ragioni, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegato disegno di legge che vale quale controprogetto all'iniziativa elaborata da Fulvio Pezzati e confirmatari.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Giovanni Merlini, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli (con riserva) - Brenni -

Croce - Lepori Colombo - Lombardi - Lotti - Maspoli F. -

Pezzati (con riserva) - Poli - Sadis

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC) del 18 dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 10 dicembre 2001 presentata nella forma elaborata da Fulvio Pezzati e confirmatari per uno sgravio degli oneri sociali a carico dei Comuni;
- visto il messaggio 30 aprile 2002 n. 5247 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 maggio 2002 n. 5247 R1 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC) del 18 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2

²La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, della legislazione di applicazione alla legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994, della legislazione di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e della legislazione di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 19 giugno 1959 non può superare il 9 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.